

N. 47200/2019 R.G.



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Elisabetta Meyer	Presidente
dott. Olindo Canali	Giudice
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

, nato a Murmansk (Russia) il , , elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Milano, via San Barnaba n. 32, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Castiglioni che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;**

-resistente-

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale

IN FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex art.* 35 D. Lgs. 25/2008 depositato in modalità cartacea il 02.10.2019 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. _____ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano in data 25.6.2019 e notificato il 4.9.2019.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 4.12.2023, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008, il Giudice ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 15.1.2024.

Con provvedimento del Collegio del 19.2.2024 è stata fissata nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 18.3.2024, al fine di approfondire il ruolo d'attivista politico del ricorrente sul territorio nazionale.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 15.04.2024

§ I fatti di causa

Il ricorrente ha svolto l'audizione innanzi davanti alla Commissione territoriale in data 5.6.2019 e, nel corso del colloquio personale, parlando in lingua *russo*, ha dichiarato quanto segue:

- di essere cittadino russo nato a Zasheek (regione di Murmansk) e di essere cresciuto a Poliarnie Zori (regione di Murmansk);
- di essere cristiano protestante e di appartenere alla confessione battista;
- di essersi laureato nel 1990 in ingegneria dell'energia atomica a Mosca;
- di aver lavorato come ingegnere nella sezione di sicurezza atomica nucleare a Poliarnie Zori;
- di avere nel paese d'origine la madre e una sorellastra da parte della madre con cui ha mantenuto rapporti cordiali;
- che la sorellastra accudisce la madre, allettata, con l'aiuto dei servizi sociali,
- che tutti i suoi familiari vivono a Poliarnie Zori, ove anch'egli risulta residente;
- di non essere sposato e di non avere figli;
- di aver lasciato la Russia definitivamente nel gennaio/febbraio 2017;

Quanto ai **motivi** che lo hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d'origine per motivi politici. In particolare, il richiedente ha riferito: che nel 2011 è stato invitato a dare le dimissioni dall'azienda presso cui lavorava come ingegnere atomico a Poliarnie Zori a causa del suo impegno politico all'interno del partito di opposizione Parnas (*people's freedom party*); che avendo

perso il lavoro a causa della politica ha chiesto al partito di ricoprire un incarico remunerato senza successo in quanto Parnas non è ammesso dal governo a partecipare alle elezioni; che nell'agosto del 2011 si è recato a Parigi per fare domanda di protezione internazionale con esito negativo; che non avendo più prospettive in Francia ha deciso di tornare in Russia a Poliarnie Zori dove ha cercato di reinserirsi nell'azienda atomica in cui ha lavorato per due anni senza riuscirci a causa delle sue opinioni politiche; che nel 2012 è andato in Finlandia per fare domanda di protezione senza successo, a Helsinki ha partecipato a un picchetto davanti all'ambasciata russa di Helsinki; di essere tornato in Russia al villaggio di Togliatti dove ha vissuto per 3 anni per curare il padre malato; che un giorno mentre si trovava sulla spiaggia di Togliatti subì un tentativo di furto da parte di alcuni ragazzi, tale fatto venne denunciato alle autorità che tuttavia non presero provvedimenti né rilasciarono una copia del verbale; che reputò ciò una provocazione nei suoi confronti e un pretesto per arrestarlo a causa delle sue vedute politiche; che veniva spiato e seguito da agenti in borghese; che dopo la morte del padre nel 2016 decise di lasciare la Russia per andare in Repubblica Ceca a chiedere asilo; che venne rimandato in Italia perché in possesso di un visto italiano; di essere arrivato in Italia e di essere rimasto senza accoglienza per due settimane; di essersi ammalato in Italia di polmonite e di aver avuto un infarto e quindi di essere tornato in Russia per due mesi per curarsi; di aver lasciato di nuovo la Russia nel gennaio/febbraio 2017 e di essere arrivato in Italia nel maggio 2017; di scrivere attualmente su un *blog* di oppositori del governo di Putin (*Echo of Moscow*) dove raccoglie molti consensi ma anche critiche e insulti da parte di soggetti con *nickname* non identificati; di aver organizzato un picchetto di protesta contro il Governo russo davanti all'ambasciata russa di Milano a sostegno del leader Navalny; di essere stato identificato dalle autorità italiane e poi rilasciato; di non aver mai ricevuto minacce se non tramite *blog* e che neanche la sua famiglia (madre e sorellastra) hanno mai avuto problemi; di essere arrivato in Italia il 31.5.2017.

Chiesto dall'intervistatore di riferire sui **rischi** cui andrebbe incontro in caso di rimpatrio, il ricorrente ha dichiarato: “*considerando che le autorità russe mi conoscono già per le mie proteste sia a Helsinki sia a Milano, mi potrebbero arrestare e con le mie condizioni di salute non so se potrei sopravvivere*”.

§ Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato credibile la nazionalità del richiedente in considerazione della copia del passaporto russo in atti e della coerenza etnolinguistica. Ha ritenuto, invece, che egli non sia affatto oggetto di particolare attenzione da parte delle Autorità governative – in ragione del suo dissenso politico – tenuto conto che egli ha trascorso lunghi periodi in Russia a seguito delle sue trasferte all'estero, senza che la sua famiglia ed egli stesso abbiano avuto dei problemi. Altresì la Commissione ha rilevato, come il richiedente abbia riferito una spiegazione dei fatti incerta e del tutto ipotetica, che è apparsa frutto di una congettura personale, piuttosto che una circostanza suffragata da elementi di prova oggettivi. La Commissione ha dunque respinto la domanda di protezione, affermando l'assenza dei motivi di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo timore di persecuzione in ragione della figura di oppositore di “*basso profilo*” del richiedente, pertanto, non esposto a particolari problemi con il potere; l'assenza di un rischio effettivo di danno grave ai sensi dell'art. 14 lett. a, b del D. Lgs. n. 251/2007; l'assenza di un conflitto interno o internazionale, da cui derivi una situazione di violenza generalizzata, nella zona di provenienza del ricorrente, così escludendo anche l'ipotesi della lettera c) del D. Lgs. n. 251/2007, alla luce di due fonti sul Paese (COI) datate 2019; ed infine l'assenza di circostanze tali da giustificare alcuna altra forma residuale di protezione prevista dalla legge.

§ I motivi del ricorso

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, senza l'allegazione di fatti o elementi nuovi. Nel merito, ha lamentato un'insufficiente motivazione del provvedimento di diniego da parte della Commissione territoriale, *“quanto al difetto di attualità del rischio lamentato dal ricorrente”*, le cui dichiarazioni sono coerenti con la situazione di grave minaccia per gli oppositori politici di Putin in Russia (pag. 4 ricorso). Ha evidenziato che il sig. Shaldybin *“sulla base dei racconti e dei dati dallo stesso forniti in sede di audizione”*, è meritevole del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art.14 lett. c Dlgs. 251/2007 ovvero del riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del *“cittadino terzo che, in caso di rientro nel paese di origine, possa incorrere nel rischio effettivo di subire tortura o altra forma di pena o trattamento inumano”* ai sensi dell'art. 14 lettera b del D.lgs. 251/2007.

§ Udienza di comparizione

All'udienza del **15.1.2024**, il ricorrente è comparso personalmente assistito dal proprio difensore, che si è riportato al ricorso introduttivo. Il giudice ha formulato in lingua italiana al ricorrente diverse domande sulla sua vita privata e familiare in Italia ed il ricorrente, in lingua italiana che parla e comprende fluentemente, ha replicato: *“Sono in Italia dal 2017, nel frattempo ho malattie croniche non posso fare un lavoro manuale; poi il permesso di soggiorno l'ultima volta è stato rinnovato per 4 mesi e non ho trovato nulla, ora sto cercando lavoro. Le esibisco documentazione medica rilasciata dal reparto medico dell'Opera San Francesco di MILANO, datata luglio 2023. Non ho mai reperito un lavoro dal mio arrivo in Italia a oggi; abito in un centro di accoglienza a Lonate Pozzolo, Exodus cooperativa, ma la vita lì dentro è difficile perché anche di recente gli ospiti africani mi hanno rubato le mie cose, e c'è anche stato un tentativo di omicidio tra due ragazzi africani. Lo dico solo per spiegare come si vive nel centro. Mangio presso la Caritas di Milano, in Piazza Tricolore e in via Canova. Non ho familiari sul territorio italiano e in Russia non ho più alcun familiare. Io sono ingegnere nucleare e cerco lavoro in quel settore. In Italia non è facile trovare nel mio settore, amo la cultura italiana ho visitato tanti musei. Parlo anche la lingua inglese ma non trovo lavoro. [Il ricorrente ha raccontato in lingua inglese sul proprio lavoro in Russia e sulla vita lavorativa effettuata anche girando in altri Paesi europei. In lingua inglese ha dichiarato di aver partecipato ad una manifestazione in piazza del Mercato a Milano nel 2023 e nel 2022 e mostra i cartelloni che ha portato con sé sui quali è scritto di fermare la guerra. Ha dichiarato che quando era in Russia aveva mostrato la sua opinione politica su siti opponendosi al governo. Ha dichiarato che anche oggi opporsi al Governo significa rischiare la vita”*

Il giudice ha invitato la difesa a depositare tutta la documentazione medica sullo stato di salute del ricorrente dall'arrivo in Italia a oggi, nonché relazione del centro di accoglienza sulla persona del ricorrente e ha concesso termine di giorni 30 per il deposito della documentazione indicata, riservandosi di riferire al Collegio all'esito.

Con ordinanza collegiale del 19.2.2024, il tribunale in composizione collegiale ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria dunque una nuova audizione del ricorrente, in relazione al suo attivismo politico sul territorio nazionale, fissando all'uopo l'udienza del 18.3.2024.

Alla successiva udienza del giorno 18.3.2024 il ricorrente è comparso personalmente con il proprio difensore e ha risposto alle domande del giudice con l'ausilio della mediatrice culturale/interprete, di lingua *russo*, fornita da EUAA.

Preliminarmente il ricorrente ha riferito al giudice quanto accaduto domenica 17 marzo 2024 in occasione della manifestazione relativa alle elezioni in Russia nella

data del 16-17 marzo 2024: “ *le voglio mostrare il video di ciò che è accaduto ieri, ero con altre persone fuori dal consolato russo e stavamo manifestando in relazione alle elezioni del 15-16-17 marzo 2024 in Russia, quando mi si è avvicinato un uomo e mi ha strappato il cartellone [il ricorrente mostra fisicamente il cartellone di carta tutto stropicciato che è anche raffigurato nella fotografia esibita al giudice sul cellulare insieme al video dell’evento]. Preciso che la prima volta che mi ha strappato il cartellone sono riuscito a riprenderlo, la seconda volta ha strappato il cartellone, l’uomo è corso via con il cartellone in mano e l’ha appallottolato, i poliziotti hanno iniziato a inseguire l’uomo, io stavo facendo il video nel frattempo. I poliziotti lo hanno inseguito, l’hanno fermato, mi hanno ridato il cartellone. I miei amici italiani dicono che quell’uomo è noto per fare parte dell’FSB (la mediatrice dice si tratta del KGB), che è un provocatore che lavora per FSB”.*

Il ricorrente ha poi precisato: che gli amici gli hanno riferito che il provocatore precedentemente portava via i fiori dal memoriale di Navalyn in Piazza dei Mercanti; di aver partecipato alla manifestazione contro la guerra in Ucraina e per sostenere Navalyn, in Piazza dei Mercanti durante l’estate 2023, (il ricorrente mostra sul cellulare al giudice foto e video); di aver fatto parte di quattro manifestazioni e di picchetti solitari davanti al Consolato russo quando stavano per arrestare Navalyn; di essere stato fermato in un’occasione dai poliziotti italiani e di essere stato in commissariato per 5 ore; che ciò è accaduto circa 5 anni fa, mentre si trovava vicino a Piazza Tricolore e probabilmente si trattava della Prefettura di Corso Monforte; che ci sono canali *youtube* di opposizione a Putin sotto i quali egli pubblica commenti[la difesa dà atto che ha depositato il 1.3.2024 tutto ciò che è indicato dal ricorrente]; che a seguito delle elezioni in Parlamento nel 2011, l’opposizione non è entrata in Parlamento ed egli non volendo mettere a rischio i colleghi di lavoro, di sua spontanea volontà decise di dimettersi dal lavoro, nel maggio 2011, perché voleva sostenere Boris Nemtsov, che aveva rivolto un appello a tutto il popolo russo; di aver fatto richiesta per entrare nella sezione di Boris Nemtsov, di essersi licenziato prima di iscriversi al partito Parnas di Nemtsov; che alla fine Nemtsov non ha partecipato alle elezioni in Parlamento in quanto non è riuscito a registrarsi per entrare in Parlamento; di aver compreso, dopo questo episodio, che in Russia si era formata la dittatura di Putin e quindi di aver deciso di chiedere l’asilo politico nel 2012 in Finlandia; che l’azienda di cui era dipendente, Leader auto, si trova a Mosca, vicino alla metropolitana Preobrashenskaia (fon.); di aver fatto richiesta di adesione al partito Parnas all’incirca nel mese di maggio del 2011; che gli venne detto che lo avrebbero chiamato per fargli sapere se fosse stata accettata la sua richiesta ma siccome il partito non è riuscito ad entrare per partecipare alle elezioni, in quella lista, dunque non avendo senso attendere per quella risposta, nel febbraio 2012 chiese il visto per la Finlandia; che come attività a supporto di Nemtsov, partecipava alle manifestazioni e pubblicava su un sito “*echomoscow.ru*” – “Eco di Mosca”, i post con il suo nome contro il regime di Putin anche a supporto di Nemtsov; che il suo nickname sul sito era “*citizen-eco*”; che il sito è chiuso da circa due anni e non vi è più la possibilità di esprimersi più contro il regime; che il partito è ancora attivo con a capo Mihail Kassianov, che non vive in Russia, ma in Lituania probabilmente, perché ha visto le notizie e provengono dalla Lituania, da Vilnius; che in Russia attualmente questo partito non ha alcuna forza politica; di aver fatto domanda di protezione internazionale per motivi politici a Parigi nel 2011, chiedendo aiuto ai poliziotti in prefettura, ma riscontrando alcune negatività nella razione alla sua richiesta, ha deciso di far rientro in Russia in aereo; di non essere rientrato in azienda dopo aver dato le dimissioni e di essere tornato nella sua città natale, nell’autunno del 2011, avendo difficoltà a trovare lavoro a Mosca; di aver provato a tornare a lavorare in una azienda nucleare in cui aveva lavorato da giovane, nella regione di Murmansk, nella città di Poliarnie Zori; di aver chiesto protezione internazionale alla Finlandia sempre per motivi politici; di aver viaggiato sempre con il visto, in aereo; di

essere andato dalla Russia, nel febbraio 2012, in Finlandia in taxi e poi a Helsinki in treno, perché era più comodo ed economico; di essersi fermato in Finlandia per sei mesi e di aver chiesto asilo politico; che quando gli venne rigettata la domanda di asilo in Finlandia, gli venne indicata una struttura che si occupava di espatriare i migranti e così venne fatto rientrare in Russia in aereo, a Sheremietivo; di essere andato successivamente a Poliarnie Zori nella sua città di nascita; che una vicina del padre, lo chiamò dicendogli che alcune persone erano andate a casa sua, nella città di Togliatti, lo avevano derubato e che lui stava male; di aver deciso quindi di andare vivere con lui, nell'autunno del 2012; che un giorno, nel periodo in cui accudiva il padre, andò in spiaggia e si addormentò e al risveglio non trovò la borsa con il portafoglio; di aver visto non lontano da lui alcune persone ubriache con la sua borsa; di aver chiesto, invano, la restituzione della borsa e di essere stato ingiuriato; di aver chiamato la polizia che, giunta sul posto, ha compreso che i ladri volevano soltanto provocarlo per una rissa; che ad altre persone era capitata la stessa cosa, finalizzata a mettere le vittime in carcere, di talché ha pensato che quella fosse una 'trappola' per farlo arrestare per ragioni politiche; che in altre occasioni si è sentito spiato e seguito, pur non potendo fornire le prove materiali; che mentre viveva a Togliatti con il padre continuava a pubblicare i post e a fare i commenti contro il regime di Putin e per questo ha pensato di essere spiato e controllato; di aver partecipato due volte ai meeting politici a Samara, ove i poliziotti stavano attenti a tutte le persone che partecipavano, ragione, anch'essa, per la quale si sentiva seguito; di essere andato in Repubblica Ceca, perché arrivato con visto turistico a Milano – facendo scalo a Bruxelles – voleva chiedere asilo a Milano, ma avendo visto tanti africani per strada, ha capito che la situazione era difficile così decise di andare a Praga in aereo e chiedere asilo, sperando di essere trattato con maggiore riguardo essendo un paese dell'EX URSS; di essere stato mandato in Italia con la c.d. "procedura Dublino"; che in aeroporto a Malpensa gli hanno controllato il passaporto ma egli non ha fatto domanda di asilo e ha preso il volo per Praga; di essersi recato a Praga dalla polizia chiedendo asilo politico; che gli hanno indicato un'altra città lontano da Praga dove poteva fare la domanda di asilo; di esserci andato e di essere rimasto per un paio di mesi lì in attesa di una risposta; che da lì poi con la procedura Dublino lo hanno rimandato in Italia; che a Samara c'è un centro di immigrazione dove rilasciavano i visti Schengen e lì ha ottenuto il visto per l'Italia; di non essersi recato in consolato; di non aver mai avuto problemi all'uscita dal Paese; di aver deciso di non restare in Russia finché ci fosse stato Putin; di essere stato portato in ospedale per la pressione alta a Varese; che dopo essere uscito dall'ospedale, si è recato in Questura a Varese a chiedere un posto in un CAS e gli hanno negato questa possibilità; che non potendo vivere per strada, ha chiesto la restituzione del passaporto, ha comprato il biglietto ed è tornato in Russia; di essere rimasto in Russia per tre mesi, a Togliatti, dove ha affittato una casa per curarsi; che aveva un visto aperto e quando si è ripreso ha deciso di andare in Svezia, a Stoccolma, perché aveva sentito dire che lì i migranti stanno abbastanza bene; di aver chiesto asilo politico e di aver sostenuto l'audizione in Commissione; di aver spiegato che in Italia non è stato trattato bene; che gli hanno risposto che è una procedura Dublino e quindi doveva tornare in Italia o in Russia e lo hanno mandato in una prigione per stranieri; di essere stato lì per 5 giorni e che un avvocato lo ha aiutato a uscire ed è arrivato in Italia con la procedura Dublino; di aver presentato domanda di asilo in Italia probabilmente nel 2016; di non avere un blog ma di lasciare commenti sui siti di opposizione; che le manifestazioni contro Putin in Italia sono organizzate da una associazione che si chiama 'Comunità dei russi liberi', che tramite un canale *telegram*, dispone dove e quando ritrovarsi per la manifestazione; di essere in contatto diretto con alcuni degli organizzatori del gruppo *telegram*, di essere in contatto con un russo ma che ne fanno parte anche persone ucraine; di essere stato identificato dalle autorità italiane durante un picchetto, in favore di Navalny davanti al Consolato russo, cinque anni fa; che i poliziotti italiani lo hanno arrestato e lo hanno trattenuto in corso Monforte per cinque ore; che

durante quelle cinque ore non gli hanno fatto niente, ma solo detto che dovevano identificarlo; che i poliziotti italiani difendono i manifestanti; di non avere più contatti con la sorellastra, unica familiare in vita; di soffrire di diabete e ipertensione; che la struttura dove abita non si occupa della sua salute; di avere la dentiera rotta; che da quando è in Italia, vive giorno per giorno, sperando di trovare lavoro come ingegnere o *manager*; di temere in caso di rimpatrio in Russia, di essere imprigionato o di essere ucciso per il suo attivismo politico che svolge anche in Italia; che da quando è espatriato è in uno stato di continuo stress e sta male.

Al termine dell'udienza, il giudice ha invitato il ricorrente a rileggere il verbale con l'ausilio della mediatrice.

La difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha chiesto termine per depositare la documentazione oggi esibita dal ricorrente.

Il giudice, dato atto, ha concesso termine di giorni trenta per il deposito della documentazione, e si è riservato all'esito di riferire al Collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è **fondato** e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiata o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).

§ Il ricorrente pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale il timore di essere arrestato o ucciso a causa della sua attività di politica contro il governo.

Si premette che in base all'art. 10, par. 1, lett. e) della Direttiva Qualifiche *il termine "opinione politica" si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti*".

Sulla base di tale definizione, si può affermare che un'opinione politica include:

- un pensiero o una convinzione sulle politiche e sui metodi dello Stato o del partito che controlla lo Stato o una parte sostanziale del suo territorio;
- un pensiero o una convinzione sulla natura, le politiche e le pratiche di un'entità come uno Stato o un soggetto non statale che esercita poteri analoghi;
- un pensiero o una convinzione su soggetti non statali nei confronti dei quali lo Stato non può, o non vuole, fornire protezione.

Alla luce delle informazioni sul Paese di origine e dalle ricerche svolte dal Collegio non può in alcun modo dubitarsi che il ricorrente in caso di rimpatrio possa essere arrestato a causa delle sue opinioni politiche. Il collegio ritiene che vi possa essere un rischio effettivo per il ricorrente in caso di rimpatrio per i motivi di seguito esposti.

§ I motivi *sur place*

L'art. 4 del D.Lgs 251/2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime

sul contenuto della protezione riconosciuta, recita “*la domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine*”.

È quindi in questo contesto che si inserisce il narrato e il timore del ricorrente in caso di rimpatrio. Invero, benchè egli sia espatriato – la prima volta – per ragioni politiche, ha poi fatto rientro in Russia diverse volte, così elidendo il timore in caso di rimpatrio che, comunque, con riferimento all’attivismo politico iniziale, è del tutto risalente nel tempo, essendo mutato, nel frattempo, anche quel panorama politico. Per queste ragioni non è configurabile un rischio attuale in caso di rimpatrio collegato alle originarie persecuzioni, bensì all’attivismo politico espresso in Italia.

Più precisamente, si osserva che il ricorrente ha sempre coltivato la sua passione politica, partecipando a diverse attività e a manifestazioni sia in Russia, sia in Italia dove ha espresso il suo dissenso al regime del presidente russo Vladimir Putin, in forma scritta (mediante commenti su siti online) ed in forma associativa (partecipando attivamente all’associazione “Russi Liberi”).

In altri termini, le attività politiche del ricorrente in Italia danno seguito al suo attivismo che gli ha cagionato in passato atti persecutori e che gli cagionerà senza dubbio – alla luce delle fonti di seguito riportate – un rischio concreto di subire atti persecutori ove venisse rimpatriato in Russia.

§ Sulla questione dei motivi *sur place* preme sottolineare anche la posizione di UNHCR¹ che osserva come, anche nei casi *sur place*, l’aspetto centrale della valutazione consiste nello stabilire se i richiedenti siano o meno obiettivamente a rischio di persecuzione per ragioni riconducibili alla Convenzione, a prescindere dal fatto che abbiano o meno essi stessi creato la situazione da cui trae origine tale rischio di propria iniziativa o tramite la propria condotta, ed a prescindere dal fatto che tale iniziativa o condotta costituisca o meno la continuazione di convinzioni e orientamenti già posseduti nel paese di origine. In linea con giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, UNHCR riconosce che, in certe domande di asilo su attività compiute dal richiedente stesso *sur place*, possono sorgere questioni di credibilità complesse, tali da richiedere un esame accurato di tutti i dettagli del caso. Tuttavia, una volta che la credibilità dei fatti alla base del timore di persecuzione è stata stabilita, il riconoscimento o meno della qualità di rifugiato dovrebbe dipendere dalla obiettiva esistenza o meno, anche in base alle informazioni COI, di elementi sufficienti per concludere che il timore di persecuzione sia effettivamente fondato, piuttosto che da considerazioni incentrate sulla buona o cattiva fede del richiedente nel creare la situazione da cui deriva il rischio.

§ Valutazione di credibilità

Si è proceduto a una valutazione della credibilità solo per quanto concerne le **attività politiche svolte dal ricorrente in Italia** (in quanto, come detto poc’anzi, l’attivismo politico che aveva originato il primo espatrio del ricorrente non origina alcun rischio in caso di rimpatrio essendo mutato lo scenario politico dell’epoca).

In ordine **ai criteri di valutazione della credibilità** l’art. 3 del D. Lgs 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che, nell’esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

¹ <https://www.refworld.org/docid/63dd3b214.html>

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma, inoltre, al comma 4 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Inoltre, in base al comma 5 del citato articolo 3, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Con specifico riferimento alla valutazione della credibilità, occorre altresì osservare che, come stabilito da costante giurisprudenza di legittimità, la sua valutazione in tema di riconoscimento della protezione internazionale *“non è il frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca”* (così Cass. civ., sez. VI, 14/11/2017, n. 26921; si tratta, del resto, di una metodologia prevista dalla stessa direttiva 2004/83 all'art. 4, come ricordato nelle sentenze della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014, causa C-148/13, ABC e del 22 novembre 2012, causa C-277/11, M. M.).

§ Ebbene, procedendo alla valutazione della credibilità in base ai menzionati criteri, nel caso in esame, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente abbia coltivato in Italia una fervente passione politica di contrasto al regime di Vladimir Putin, manifestandola apertamente tramite interventi online e partecipazione attiva alle manifestazioni di dissenso svoltesi a Milano e, dunque, in caso di rimpatrio, corra un rischio concreto di essere arrestato per le opinioni politiche espresse.

In sede di audizione giudiziale ha spiegato di non avere aperto un suo blog, come emerso dai documenti amministrativi, ma di operare lasciando commenti sui siti di opposizione al governo russo. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di partecipare a manifestazioni di dissenso organizzate da un'associazione denominata *“comunità dei russi liberi”* che tramite un canale *telegram*, organizza modalità e tempi del raduno, di essere in contatto diretto con alcuni degli organizzatori del gruppo *telegram* e che ne fanno parte anche diversi membri ucraini. Ha spiegato che durante un picchetto in favore di Navalny (5 anni fa) davanti al consolato russo di Milano è stato fermato e identificato dalla polizia italiana che lo ha portato in corso Monforte per il fotosegnalamento. L'associazione *“comunità russi liberi”* di cui fa parte il ricorrente ha apertamente dichiarato di essere composta da un gruppo di attivisti

russi residenti in Italia che lotta contro il governo di Putin, e che è stata fondata nel 2021 dopo l'arresto di Navalny². Il grado di dettaglio e di precisione dei fatti allegati, pertanto, è del tutto conforme ai criteri normativi sulla c.d. coerenza interna ai fini della credibilità del narrato.

Per quanto concerne la **coerenza esterna** in relazione al timore espresso dal ricorrente di essere arrestato trova ampio riscontro nelle fonti che riportano che fin dal primo giorno dell'invasione dell'Ucraina, migliaia di persone sono **scese in piazza in molte città della Russia** per manifestare il loro dissenso nei confronti della guerra. Nonostante la dura reazione delle autorità con **arresti di massa, multe, nuovi reati e persecuzioni giudiziarie**, si continua a esprimere dissenso nelle forme più varie.

“Quello che stiamo notando oggi in Russia non è solo un uso spropositato della legge; le autorità strumentalizzano le leggi anti-terrorismo e anti-estremismo per soffocare il dissenso e tenere sotto controllo l'opinione pubblica in maniera allarmante e sconvolgente. Queste leggi, vaghe nella loro formulazione e arbitrarie nella loro applicazione, vengono utilizzate per zittire le voci critiche e infondere paura in coloro che hanno il coraggio di prendere la parola”, ha dichiarato Oleg Kozlovsky, ricercatore di Amnesty International sulla Russia³. *“Lunghe pene detentive vengono inflitte a seguito di **processi militari a porte chiuse**, spesso per un commento online o una donazione fatta a un gruppo dell'opposizione. Le autorità etichettano persone come ‘terroristi’ ed ‘estremisti’, tagliandole così fuori dai servizi finanziari e dal reddito di base, senza nemmeno aver bisogno della sentenza di un tribunale. Il prezzo psicologico ed emotivo da pagare per le singole persone e intere famiglie è imponderabile e l'impatto paralizzante sull'intera società russa è profondo”,* ha aggiunto Kozlovsky.

Dal 2013, sono state pronunciate **condanne per reati legati al terrorismo a carico di 3.738 persone**. Oltre il 90 per cento di queste condanne non era collegato ad attacchi terroristici, né commessi né pianificati, ma riguardava piuttosto una serie di altre azioni, come il presunto “favoreggiamento del terrorismo”. Per tali ragioni, le condanne sono aumentate di 50 volte negli ultimi dieci anni. È importante sottolineare che **nessuno degli accusati di reati legati al terrorismo è stato assolto**, almeno a partire dal 2015, anno in cui sono state rese disponibili le statistiche.

A dicembre 2023, il **“Registro dei terroristi e degli estremisti” del Servizio federale di monitoraggio finanziario includeva 13.647 persone**, di cui 11.286 etichettate come “terroristi”. Tra queste, il 13 per cento erano donne e 106 erano minorenni. Essere inseriti in questo registro, su cui non c'è alcuna revisione giudiziaria, comporta il **blocco dei conti bancari e limita le spese a 10.000 rubli al mese**, pari a circa 100 euro. Per coloro che risultano registrati, mantenere anche solo uno standard di vita di base rappresenta una sfida notevole⁴.

Dall'inizio dell'invasione in Ucraina, le autorità russe hanno utilizzato il sistema giuridico del Paese per reprimere il dissenso politico, il giornalismo indipendente e l'attivismo contro la guerra⁵. Coloro che manifestano dissenso e opposizione vengono etichettati come “agenti stranieri” e “traditori nazionali”, mentre gli attivisti contro la

² https://www.facebook.com/groups/comunita.russi.liberi/?locale=it_IT
<https://video.repubblica.it/edizione/milano/la-scelta-di-natalya-e-dei-russi-liberi-di-milano-noi-con-kiev-perche-putin-e-peggio-di-stalin/463505/464466>).

³ <https://www.amnesty.it/russia-leggi-anti-terrorismo-per-reprimere-i-dissidenti/>

⁴ <https://www.amnesty.it/russia-leggi-anti-terrorismo-per-reprimere-i-dissidenti/>

⁵ HRW, Russian Federation – Events of 2022, 12 January 2023 <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/russian-federation>

guerra rischiano pene detentive⁶. La legislazione e il sistema giudiziario sono utilizzati per punire le notizie o i riferimenti alle vittime ucraine o ai crimini di guerra commessi dalle forze militari russe in Ucraina⁷. Le pene previste da molti articoli del Codice Penale sono diventate più severe, con processi contro esponenti dell'opposizione che hanno portato a pene detentive eccessive. Inoltre, è aumentato anche il ricorso alle accuse di terrorismo nei confronti di chi si oppone alle autorità⁸.

Secondo il Net Freedoms Project (Setevye svobody), nel 2022 sono stati avviati 779 procedimenti penali per aver espresso un'opinione online, mentre più di 1.000 giornalisti hanno lasciato la Russia per evitare accuse penali o per rimanere nella professione. Il personale docente delle università statali ha riferito di essere stato licenziato per aver espresso un'opinione critica sui social media e di essere stato minacciato dall'amministrazione universitaria di essere nominato "agente straniero"⁹.

Il 1° dicembre 2022 è entrata in vigore la legge "Sul controllo delle attività svolte da persone sotto l'influenza straniera". La legge amplia i motivi per l'inclusione di persone fisiche e giuridiche nel registro degli agenti stranieri. Per essere inclusi nel registro degli agenti stranieri, non sarà più necessario ricevere finanziamenti stranieri, ma piuttosto essere considerati "sotto influenza straniera". La definizione di "influenza straniera" è stata definita come "fornire sostegno da una fonte straniera a una persona e (o) influenzare una persona, anche tramite coercizione, persuasione e (o) in altri modi"¹⁰.

Dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, le autorità russe hanno etichettato personaggi pubblici - tra cui politici dell'opposizione, musicisti e blogger - come "agenti stranieri". L'elenco iniziale dei "media agenti stranieri", che comprendeva 10 punti vendita, la maggior parte dei quali affiliati a Radio Free Europe/Radio Liberty e Voice of America, nel 2017-2020, è salito a 54 nomi nel novembre 2022. Il numero di persone con lo status di "media agenti stranieri" è passato da 5 nel 2020 a 76 all'inizio dell'invasione in Ucraina e a 135 entro novembre 2022. Inoltre, 21 giornalisti sono stati inclusi in una lista generale di "agenti stranieri"¹¹.

Come riportato da un media indipendente, Verstka, 38 delle 209 persone designate come "agenti stranieri" erano sotto processo penale al 2 dicembre 2022. Secondo la fonte, 28 di loro erano ricercati e due in detenzione preventiva. L'accusa più frequente era quella di diffondere informazioni deliberatamente false sulle forze armate russe. Il 25 novembre 2022, un importante avvocato Ilya Novikov, residente a Kiev dal 2021, che ha criticato duramente l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e si è unito alle forze di difesa territoriale ucraine, è stato designato come "agente straniero"; il 1°

⁶ Kolesnikov, A., How Russians Learned to Stop Worrying and Love the War, Foreign Affairs, 1 February 2023 <https://www.foreignaffairs.com/ukraine/how-russians-learned-stop-worrying-and-love-war>

⁷ HRW, Russian Federation – Events of 2022, 12 January 2023 <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/russian-federation>

⁸ Davidis, S., Human rights in wartime: a look back at 2022, Riddle, 4 January 2023 <https://ridl.io/human-rights-in-wartime-a-look-back-at-2022/>

⁹ Perild, Internet freedom report published in Russia: more than 637,000 website blockings and 779 criminal cases per year, 2 February 2023 <https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-net/2023>

¹⁰ ICNL, Russia, 27 August 2022, <https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/russia>; Richter, A., "Foreign Agent Media" List Expanded, IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 23 January 2023, <https://merlin.obs.coe.int/article/9618>

¹¹ HRW, Russian Federation – Events of 2022, 12 January 2023 <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/russian-federation>

dicembre 2022 è stato inserito nella lista dei ricercati federali con accuse non specificate¹².

Il 7 febbraio 2023, il Comitato investigativo della regione di Tver ha avviato un primo procedimento penale ai sensi dell'articolo del Codice penale sull'inosservanza della legge sugli "agenti stranieri" contro un attivista del movimento "Golos", fondato per difendere i diritti degli elettori¹³.

Il 31 gennaio 2024 la Camera bassa del Parlamento russo, la Duma di Stato, ha approvato la terza e ultima lettura di un disegno di legge che consente la confisca delle proprietà e dei beni delle persone condannate per accuse relative alle leggi adottate dalla Russia dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel febbraio 2022. Tra queste, la distribuzione di informazioni "false" sulle forze armate russe, l'invito a violare l'integrità territoriale della Russia, la richiesta di sanzioni contro la Russia e i suoi cittadini, la collaborazione all'attuazione di decisioni di organizzazioni internazionali a cui la Russia non partecipa e la riabilitazione del nazismo. Lo speaker della Duma di Stato, Vyacheslav Volodin, ha dichiarato che il disegno di legge prende di mira i beni che potrebbero essere utilizzati "per finanziare sforzi criminali contro la sicurezza della Russia".¹⁴

Il rapporto sulla Russia del 2023 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite¹⁵ prende atto del fatto che le violazioni nel paese sono peggiorate dopo l'attacco in Ucraina ma che le radici della sistematica violazione dei diritti umani in Russia sono precedenti all'aggressione. Il rapporto, preparato dalla rappresentante speciale Mariana Katzarova, si concentra solo sulla Federazione Russa entro i confini internazionalmente riconosciuti; quindi, escluse le zone dell'Ucraina di cui Mosca ha dichiarato l'annessione. Le violazioni dei diritti umani in Russia sono sistematiche perché esiste una serie di meccanismi che le rendono possibili, e un sistema quasi non scardinabile che coinvolge varie istituzioni dello stato e le riconduce al dilagante potere dell'esecutivo. Il potere giudiziario è di fatto affiliato a quello politico e - più che a tutelare i diritti dei cittadini - serve a imporre su di essi la volontà dell'élite politica. Una prova ne sono i 24 ricorsi che sono stati fatti contro la legge sul discredito delle forze armate, per i quali la Corte Costituzionale ha negato ogni fondamento, riconoscendo la legittimità della misura introdotta dopo la guerra. Per la corte screditare le forze armate abbatte il morale delle truppe, quindi anche la massima istanza giudiziaria ripropone di fatto la posizione ufficiale del governo. Stessa situazione per un organo garante come il Commissario per i diritti umani, che infatti è stato allontanato dalle corrispondenti organizzazioni internazionali. Ancora peggiore il quadro per quel che riguarda il Commissario per i diritti dell'infanzia nella persona di Maria L'vova-Belova, contro cui la Corte penale internazionale dell'Aja ha emesso un mandato di arresto per rapimenti e deportazioni di minori dall'Ucraina. Il Consiglio presidenziale per lo sviluppo della società civile è stato invece abolito dal governo russo nel 2019 perché aveva espresso critiche nei confronti del governo.

La legge sugli agenti stranieri del 2012 ha cambiato completamente il quadro legale entro cui potevano operare le varie associazioni di tutela dei diritti umani. Gli emendamenti nei dieci anni seguenti hanno espanso il concetto già estremamente negativo di agente straniero a quello di influenza straniera, decretando un congelamento completo dell'attività delle associazioni. A luglio 2023 risultavano

¹² Richter, A., "Foreign Agent Media" List Expanded, IRIS Legal Observations of the European Audiovisual Observatory, 23 January 2023, <https://merlin.obs.coe.int/article/9618>

¹³ HRW, Russian Federation – Events of 2022, 12 January 2023 <https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/russian-federation>

¹⁴ RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty (Author): Russia Passes Bill On Confiscating Property Of Those Convicted Of Opposing War, 31 January 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2103977.html> (accessed on 12 February 2024)

¹⁵ <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session54/list-reports>

registrati come agenti stranieri 649 organizzazioni ed individui di cui 134 erano state aggiunte negli ultimi sei mesi. È stata altresì aggiunta una designazione retroattiva di "persona affiliata a un agente straniero" che rende la legge ancora più arbitraria e imprevedibile. A dicembre del 2022, 861 individui sono stati dichiarati affiliati a oggetti stranieri. Non si viene nemmeno informati dell'inclusione in questo elenco da parte del ministero di Giustizia.

Nel 2015 è stata adottata la legge sulle "organizzazioni indesiderabili" senza chiarire esattamente cosa si intenda con questa definizione, che quindi può essere applicata con grande discrezionalità. Questa legge impedisce a chiunque non solo di collaborare ma anche semplicemente di utilizzare materiale prodotto da una organizzazione "indesiderabile" o farvi riferimento anche semplicemente aggiungendo un link. In questi otto anni nessuna delle organizzazioni dichiarate indesiderabili è riuscita a far cancellare la propria "indesiderabilità". Fra queste figurano Transparency International e Greenpeace, ad esempio. Mentre divampa la guerra, nel 2023, è avanzato il progetto di legge che prevede il divieto di collaborare con qualsiasi organizzazione non registrata in Russia, preceduto da una cancellazione in larga scala di registrazioni di organizzazioni internazionali.

La legge sulle fake news e sul discredito dell'esercito si articolano in due diversi provvedimenti. Il primo, che prevede che le informazioni sulle attività dell'esercito siano conformi esclusivamente a quanto reso pubblico dal governo, è stato aggiunto al codice penale nel 2022 ed entro il luglio del 2023 già 182 persone erano state denunciate sulla base di questo articolo. Sono state già emesse alcune condanne che vanno dagli otto anni e mezzo ai sei di reclusione. Invece la successiva Legge sul discredito dell'esercito si trova sia nel codice penale sia nel codice civile. Per questo ultimo, sono più di settemila i casi di persone denunciate, mentre per il penale sono circa 110 casi. La matrice del procedimento penale o civile può anche solo essere il fatto di aver cantato canzoni ucraine, o vestito i colori dell'Ucraina, o essersi espressi a favore delle sanzioni.

Durate lo stato di guerra i paesi tendono ad assumere posizioni più reazionarie, e a trincerarsi in forme di tradizionalismo. L'Ucraina è uno dei rarissimi casi in cui sia il dibattito che la legislazione sui diritti stanno procedendo nonostante la guerra. Questo riguarda anche la comunità LGBTQ+ , ed è il prodotto di diversi fattori: la partecipazione dei membri della comunità alla difesa del paese, la volontà di avvicinarsi ai partner euro-atlantici, e di prendere le distanze dal modello sociale e culturale russo.

La Russia è un paese che fa dell'omofobia una bandiera e dal febbraio 2022 il presidente ha dichiarato che l'omofobia è una delle pietre fondanti della sua politica. La legge sulla propaganda gay è del 2013, ma i successivi emendamenti includono anche il forzato cambiamento di identità sessuale in caso di cosiddette "anomalie".

La legge generale sui media è del 1991 ed era nata con l'intento di allargare e rendere più aperto il mondo dell'informazione, ma già negli anni 2000, attraverso il controllo oligarchico, lo scopo della legge era stato abbondantemente travisato. Negli anni la situazione è andata degenerando anche per effetto dell'estensione al quadro dei media delle leggi liberticide di cui sopra. Nel 2017 è stata approvata un emendamento che includeva l'obbligo di indicare informazioni sugli "agenti stranieri" nei media.

L'aggressione all'Ucraina, la cosiddetta "operazione militare speciale" con lo scopo dichiarato di denazificare e demilitarizzare il paese, ha rappresentato un autentico salasso della libertà dei media russi. Sono circa 300 i canali e i media che sono stati bloccati e otto sono stati dichiarati indesiderabili. Sono aumentate le multe fino a esborsi tali che alcuni media hanno dovuto terminare le proprie attività.

Dal luglio al 2022 una nuova legge federale permette che un *media* possa essere chiuso per tre mesi o definitivamente senza che sia necessaria la sentenza di alcuna

corte. Questo ha fatto precipitare la posizione della Russia internazionalmente al 164° posto su 180 per libertà dei media.

Rimane sempre elevatissimo il numero dei giornalisti perseguitati e uccisi in Russia. Sono 43 i giornalisti dichiaratamente uccisi fra il 2000 e il 2023. Solo il 2022, in concomitanza con la guerra, ha visto un esodo di circa mille giornalisti dal paese.

Per completezza si riportano alcuni recenti casi di arresti di oppositori, ad ulteriore riprova dell'attualità del rischio di essere perseguitato ed arrestato in caso di rimpatrio:

- **Aleksei e Masha**. Un disegno e un commento sui social contro l'invasione russa in Ucraina: questo è bastato per sconvolgere la vita di un padre e di una figlia dodicenne, Aleksei e Masha. Lui è stato accusato di discredito delle forze armate e condannato a due anni di carcere, lei è stata separata dal padre e mandata in orfanotrofio. Tuttora Aleksei è detenuto a Tula e Masha continua a vivere isolata dal padre e dal mondo¹⁶;
- **Vladimir Kara-Murza**, 41 anni, padre di tre figli, attivista e giornalista russo, è stato condannato a 25 anni di carcere per "alto tradimento" e altri reati di natura politica solo per aver contestato l'invasione dell'Ucraina. Nel 2015 e nel 2017 era sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, sui quali le autorità russe non hanno mai indagato¹⁷;
- Noto difensore dei diritti umani e vicepresidente dell'organizzazione non governativa Memorial, **Oleg Orlov** rischia fino a cinque anni di reclusione in una colonia penale per aver scritto un articolo contro la guerra. Orlov era stato già multato due volte per picchetti pacifisti ritenuti "screditanti" nei confronti delle forze armate russe¹⁸;
- **Aleksandra "Sasha" Skochilenko: artista russa condannata a sette anni di carcere** per essersi opposta alla narrazione unica sull'invasione dell'Ucraina¹⁹;
- **Roman Ivanov**, giornalista del portale indipendente RusNews, **è stato condannato a sette anni di carcere** in una colonia penale russa. L'accusa, secondo il tribunale di Korolyov, un sobborgo di Mosca, è di aver diffuso "informazioni consapevolmente false sulle forze armate russe"²⁰;
- **Boris Kagarlistky, sociologo marxista**, condannato **a cinque anni di colonia penale** per "giustificazione del terrorismo"²¹. **dissidente dell'epoca sovietica, rinomato sociologo e direttore della rivista online di studi marxisti "Rabror"**, dichiarato "agente nemico" nel maggio 2022, era stato condannato in primo grado a una multa di 609.000 rubli (circa 6500 euro) per aver pubblicato un video sull'attentato al ponte di Crimea dell'ottobre 2022. La procura aveva fatto appello contro la mitezza della sentenza.

§ Tutto ciò premesso, e in considerazione di quanto stabilito all'art. 3 comma 3 lett. c) D.Lgs 251/2007 che prevede che l'esame della domanda di protezione internazionale debba essere effettuato tenendo conto "*delle circostanze personali del richiedente*", il Collegio ritiene **credibile** quanto riferito dal ricorrente in merito al suo attivismo politico in Italia ove ha espresso forte dissenso al regime russo di Vladimir Putin, e **fondato il timore** in merito alle possibili conseguenze in caso di rimpatrio atteso che in forza di un giudizio prognostico è del tutto concreto – alla luce dell c.d.

¹⁶ <https://www.amnesty.it/appelli/stop-alla-repressione-del-dissenso-in-russia/>

¹⁷ <https://www.amnesty.it/appelli/stop-alla-repressione-del-dissenso-in-russia/>

¹⁸ <https://www.amnesty.it/appelli/stop-alla-repressione-del-dissenso-in-russia/>

¹⁹ <https://www.amnesty.it/parole-contro-la-guerra-la-storia-di-aleksandra-skochilenko/>

²⁰ <https://www.amnesty.it/russia-condannato-per-diffusione-di-notizie-false/>

²¹ <https://www.amnesty.it/russia-condannato-per-terrorismo-il-sociologo-marxista-boris-kagarlitsky/>

COI citate – il rischio che egli possa subire atti persecutori da parte del Governo russo, nella forma più grave della restizione della libertà personale, subendo ingiuste detenzioni in carcere. Egli, dunque, correrebbe il rischio di essere imprigionato in quanto oppositore politico e accusato di essere un agente straniero e quindi oggetto di persecuzione da parte dello Stato senza possibilità alcuna di difesa, per le proprie opinioni politiche ai sensi dell'art 1 lett (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951. In accoglimento della domanda del ricorrente, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente dello *status* di rifugiato.

§ Le spese di lite

La mancata formale costituzione dell'amministrazione resistente esime il Tribunale dal pronunciare sulle spese di lite.

Non si provvede con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore in quanto risulta in atti la sola istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma non la delibera del COA, né la formale richiesta di liquidazione da parte del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a _____, nato a Murmansk (Russia) il 25.3.1963, _____, lo *status* di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- nulla sulle spese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15/04/2024.

Il giudice rel.

Il presidente

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Dott.ssa Elisabetta Meyer